

(N. 642)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 4 ottobre 1949 (V. Stampato N. 776-Urgenza)

presentato dal Ministro delle Finanze, Ministro *ad interim* del Tesoro

(VANONI)

e dal Ministro del Commercio con l'Estero

(BERTONE)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 6 OTTOBRE 1949

Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, adottato ai sensi dell'articolo 77, comma secondo, della Costituzione e concernente modifiche in materia di norme riguardanti la negoziazione di valute estere.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, recante modifiche in materia di norme riguardanti la negoziazione di valute estere.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.

ALLEGATO.

Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 19 settembre 1949, n. 215.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere ad alcune modifiche in materia di norme riguardanti la negoziazione di valute estere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, incaricato di reggere *ad interim* il Ministero del tesoro, e del Ministro per il commercio con l'estero;

DECRETA:

Art. 1.

Sono sospese durante i giorni 19 e 20 settembre 1949 le negoziazioni, presso l'Ufficio italiano dei cambi e le Banche abilitate al commercio dei cambi, delle valute estere non liberamente trasferibili.

Art. 2.

Durante la sospensione e per le valute di cui all'articolo 1 l'Ufficio italiano dei cambi non acquista nè cede le valute stesse, non accetta versamenti nei conti di compensazione se non con riserva di fissazione dei cambi, nè dà corso a pagamenti a valere sui conti stessi.

Art. 3.

L'Ufficio italiano dei cambi acquista il 50 per cento delle valute estere, che accetta in cessione, al cambio in lire italiane corrispondente alla media giornaliera delle quotazioni di ciascuna valuta risultante dalle libere ne-

goziazioni previste dal numero 2 dell'articolo 1, secondo comma, del decreto legislativo 26 marzo 1946, n. 139, fermi i limiti fissati nel secondo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347.

La media predetta è determinata dall'Ufficio italiano dei cambi ogni giorno di apertura delle borse valori ed è valevole per il giorno stesso. Essa è calcolata per ciascuna delle valute estere negoziabili ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 1946, n. 139, sulla base della quotazione di chiusura del giorno stesso presso le borse di Roma e di Milano. La media così stabilita è comunicata, a cura dell'Ufficio italiano dei cambi, all'Amministrazione centrale della Banca d'Italia ed alle direzioni generali delle banche autorizzate a fungere per il commercio dei cambi da agenzia della Banca d'Italia, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 4.

Sono abrogati l'articolo 1 e il primo e l'ultimo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nello stesso giorno della sua pubblicazione sarà presentato per la conversione in legge alle Camere.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Caprarola, addì 19 settembre 1949.

EINAUDI

DE GASPERI - VANONI - BERTONE.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI.